

1 Assetto istituzionale

1.1 Vigilanza e controllo sugli enti locali

Anche quest'anno i cittadini hanno rivolto diverse istanze nei confronti dell'operato degli enti locali, spesso confondendo i campi di competenza ed i limiti dei diritti che – non bisogna mai dimenticarlo – non devono incidere o prevaricare sui diritti altrui.

Le amministrazioni hanno – come ormai è tradizione – puntualmente risposto alle richieste dell'Ufficio, confermandosi disponibili al dialogo tra diverse amministrazioni, con spirito collaborativo, per dimostrare la loro "buona amministrazione" e la volontà di trasparenza del loro operato.

Il Difensore regionale si è da sempre interessato alle realtà locali – anche in tempi nei quali la sua competenza era rigidamente circoscritta all'ambito regionale – ritenendo di non poter deludere le fiduciose istanze dei cittadini, agendo comunque nel più totale rispetto dell'autonomia dell'ente di volta in volta interessato.

Nel corso del tempo, il legislatore ha poi dato concretezza a questo orientamento.

L'art. 25 della legge 8 agosto 1990 n. 241 – così come modificata dalla legge 11 febbraio 2005 n. 15 – in tema di diritto di accesso stabilisce che qualora il Difensore civico competente per territorio "non sia stato istituito, la competenza (a riesaminare la determinazione relativa all'eventuale diniego dell'accesso) è attribuita al Difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore".

Si è così costituita una sorta di gerarchia tra i difensori civici, originariamente non prevista.

L'art. 136 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – il Testo Unico degli Enti locali – stabilisce che qualora l'ente locale ometta o ritardi il compimento di atti obbligatori per legge, il difensore civico regionale possa intervenire nominando un commissario *ad acta*.

Si tratta della norma statisticamente più citata da chi si rivolge all'Ufficio, il più delle volte non correttamente e travisando la finalità del testo, spesso per controbattere ad atteggiamenti discrezionali dell'ente del tutto legittimi che esulano dalla fattispecie in esame.

L'art 9 comma 2 della legge regionale 6 dicembre 2010 n. 18, la nuova "Disciplina del Difensore regionale", ha stabilito che il Difensore "può intervenire che nei confronti dei comuni, delle comunità montane e delle provincie, dei concessionari o gestori di servizi pubblici locali siti sul territorio lombardo quando previsto dalla legge".

Quest'ultima norma ha in tal modo legittimato la prassi adottata dall'Ufficio fin dai suoi primi anni di attività.

L'art. 1 comma 186 della Finanziaria 2010 – la legge 23 dicembre 2009 n. 191 - ha soppresso la figura del Difensore civico comunale, contribuendo a legittimare ulteriormente gli interventi informali che l'ufficio ha sempre svolto presso gli enti locali, nel rispetto della loro autonomia e contando sulla loro disponibilità al dialogo, sulla base del principio generale di collaborazione tra amministrazioni.

Il numero delle istanze – nel corso del 2013 – non ha avuto un particolare aumento. Aumento che si può invece rilevare – all'interno del settore – per le richieste provenienti da Consiglieri comunali.

Si tratta quasi sempre di Consiglieri di minoranza che non ritenendo di riuscire ad effettuare una opposizione efficace mettono in rilievo il cattivo comportamento delle Giunte comunali che impedirebbe loro di esercitarla.

Spesso si è dovuto segnalare loro che il Difensore regionale non può diventare uno strumento per l'esercizio dell'opposizione e che i Consiglieri di minoranza hanno precisi strumenti a disposizione per esercitare il loro ruolo. (ACA)

1.2 Servizi pubblici

In questo settore nel 2013 sono pervenute 13 istanze, 9 delle quali concernenti i servizi di fornitura di energia elettrica e gas e 4 il servizio postale.

In particolare, per quanto attiene ai servizi di fornitura di energia elettrica e gas, le contestazioni dei clienti finali hanno riguardato prevalentemente le modalità di calcolo dei consumi fatturati e il mancato rispetto dei tempi di fatturazione.

In tali fattispecie il Difensore regionale è intervenuto richiamando i fornitori al rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente in ordine alle modalità di calcolo dei consumi stimati¹ e alla periodicità di invio delle bollette. Quest'ultima per i clienti che hanno stipulato un contratto nel mercato libero è concordata direttamente tra le parti, come le altre condizioni economiche e contrattuali di fornitura, mentre per coloro che hanno sottoscritto un contratto in regime di maggior tutela è disciplinata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas nell'Allegato A della Delibera ARG/gas 64/09 e all'art. 5 della Delibera n. 229/01.

La quasi totalità dei casi sottoposti all'attenzione dell'Ufficio, che - è opportuno rammentarlo - interviene solo dopo che l'utente abbia già inviato al fornitore del servizio un reclamo scritto e allo stesso non vi sia stato riscontro² o quest'ultimo non sia stato esauritivo, ha reso necessario un cospicuo carteggio con i gestori dei servizi pubblici, che, comunque, hanno recepito le sollecitazioni e le richieste di precisazioni formulate dal Difensore regionale, pervenendo ad una soluzione o indicando tempi certi per il suo raggiungimento.

Nelle fattispecie in cui le doglianze hanno evidenziato considerevoli ritardi e omissioni dei gestori, l'Ufficio di Difesa regionale ha interessato anche lo Sportello per il Consumatore di Energia - istituito presso l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed espressamente deputato a fornire informazioni e assistenza sui diritti dei consumatori nei mercati dell'elettricità e del gas - per garantire, attraverso un'azione congiunta, una più efficace risoluzione dei disservizi segnalati. (AS)

1.3 Trasparenza e partecipazione amministrativa

Nel 2013 le istanze pervenute sono state 113, contro le 128 del 2012, il che può essere considerato un fatto positivo, rispetto al trend di aumento in generale delle pratiche in materia di Assetto istituzionale.

Tra esse occorre distinguere, come per l'anno precedente, quelle che sono state rivolte all'amministrazione regionale da quelle che sono state effettuate nei confronti

¹ L'art. 6, comma 6.3 della Deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 18 ottobre 2001 n. 229 "Adozione di direttiva concernente le condizioni contrattuali del servizio di vendita del gas ai clienti finali attraverso reti di gasdotti locali, ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 481" dispone: "L'esercente rende note ai propri clienti le modalità di calcolo dei consumi presunti per la fatturazione stimata o in acconto. Tali modalità devono ridurre al minimo lo scostamento tra consumi effettivi e consumi stimati. Il calcolo dei consumi stimati deve essere effettuato dall'esercente sulla base delle letture o autolettture del gruppo di misura. In presenza di più autolettture, possono essere prese in considerazione le sole autolettture trasmesse nell'intervallo di tempo indicato dall'esercente nella bolletta".

² L'art. 14, comma 1 dell'Allegato A alla Deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 18 novembre 2008 - ARG/com 164/08 "Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale", il venditore ha l'obbligo di inviare risposta motivata al reclamo scritto presentato dal cliente entro 40 giorni solari dal suo ricevimento.

di provvedimenti limitativi dell'accesso provenienti dagli enti locali ed altre amministrazioni.

Com'è noto infatti, l'art. 25, comma 4, L. 241/1990 autorizza il "Difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore" ad intervenire qualora il Difensore civico locale non sia stato istituito.

L'Ufficio ha potuto così procedere nei confronti delle amministrazioni locali – che, tra l'altro, sono state oggetto del maggior numero di reclami – adottando la sua tradizionale linea di prudente attenzione all'autonomia delle strutture di volta in volta interpellate.

Va rilevato che, nonostante anche nel corso del 2013 la quasi totalità delle pratiche aperte abbia riguardato questioni inerenti il diritto di accesso cd. "conoscitivo", una buona parte abbia riguardato, invece, lamentele relative a "mancate risposte" da parte dell'amministrazione interpellata.

A tale proposito, l'Ufficio ha fatto appello allo "spirito di collaborazione" tra pubblici uffici e di trasparenza dell'azione amministrativa, ottenendo, nella quasi totalità dei casi, il raggiungimento dello scopo prefissatosi.

Una fattispecie particolare tra quelle trattate dall'Ufficio è quella che riguarda il diritto d'accesso dei Consiglieri comunali (art. 25, comma 4, della L. n. 241/1990).

In questa materia esiste un quadro normativo e giurisprudenziale ben definito.

Ai sensi dell' art. 43 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti locali di cui al D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), i Consiglieri comunali *hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del Comune e della Provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.*

La giurisprudenza amministrativa è più volte intervenuta ad interpretare tale disposizione chiarendo che il diritto d'accesso del consigliere locale (comunale e provinciale) ha finalità e caratteristiche diverse da quelle riconosciute in genere al comune cittadino (Cons. Stato n. 7900 del 2004). In particolare la giurisprudenza ha tracciato i seguenti principi:

1. il Consigliere comunale può accedere non solo ai documenti amministrativi propriamente detti, ma ad ogni notizia o informazione funzionale all'esercizio del munus pubblico, anche se già non incorporate in un documento. Il Consigliere comunale può quindi anche pretendere una rielaborazione dei documenti e delle informazioni (Cons.Stato n. 119/1994; Cons. Stato n. 5109/2000; Cons.Stato n. 1893/2001);
2. la richiesta di informazioni o accesso del Consigliere comunale non deve essere specificamente motivata in quanto la motivazione è in *re ipsa* consistendo nella funzione politico istituzionale assolta (Cons.Stato n. 528/1996; Cons.Stato n. 940/2000; Cons. Stato n. 929/2007);
3. l'accesso del Consigliere comunale deve avvenire nel rispetto del limite della proporzionalità e della ragionevolezza non potendo determinare il blocco o l'eccessivo rallentamento dell'attività amministrativa dell'ufficio pubblico interessato (Cons.Stato n. 4471/2005);
4. il Consigliere comunale è tenuto al segreto d'ufficio e pertanto l'utilizzo di quanto consegnatogli deve essere finalizzato esclusivamente alla funzione di controllo svolta e non a fini personali o utilitaristici. Il diritto del consigliere non incontra dunque limiti derivanti direttamente dalla loro natura riservata (Cons.Stato n. 2716/2004, ma contra vedi ora TAR Lombardia, n. 17/2010).

L'art. 25, comma 4, della L. 241 citata costituisce solo un tassello della disciplina organica del diritto d'accesso; in particolare questa disposizione regola la tutela amministrativa e giurisdizionale di tale posizione giuridica soggettiva.

La sua corretta interpretazione non può dunque prescindere dal sistema in cui si inserisce e soprattutto non può prescindere dalle norme che delineano il diritto d'accesso nel suo contenuto sostanziale.

Sempre sul punto dell'accesso agli atti sono pervenute diverse richieste in tema di informazioni ambientali, la cui disciplina è specifica rispetto alla normativa generale della legge 241/90.

Infatti, il D.L.vo 19 agosto 2005 n. 195, ha introdotto una fattispecie speciale di accesso in materia ambientale, che si connota, rispetto a quella generale prevista nella L. n. 241 del 1990, per due particolarità: l'estensione del novero dei soggetti legittimati all'accesso ed il contenuto delle cognizioni accessibili, assicurando, così, al richiedente una tutela più ampia di quella garantita dall'art. 22 L. n. 241 del 1990.

Detta disciplina speciale della libertà d'accesso alle informazioni ambientali risulta, quindi, preordinata, in coerenza con le finalità della direttiva 2003/4/CE, di cui costituisce attuazione, a garantire la massima trasparenza sulla situazione ambientale e a consentire un controllo diffuso sulla qualità ambientale.

Tale esigenza viene, in particolare, realizzata mediante la deliberata eliminazione di ogni ostacolo, soggettivo od oggettivo, al completo ed esauriente accesso alle informazioni sullo stato dell'ambiente.

Ogni indebita limitazione della legittimazione a pretendere l'accesso alle informazioni ambientali risulta pertanto preclusa sia dal tenore letterale della disposizione, sia alla sua finalità.

Recentemente la sentenza del 20 agosto 2013, n. 4181 del Consiglio di Stato, ha confermato la pronuncia emessa in primo grado dai Giudici amministrativi del Tar Lazio, su un ricorso avente ad oggetto il diniego di accesso opposto da un ente regionale ad una società operante nel settore ambientale.

La decisione dei Giudici di Palazzo Spada si incentra sull'interpretazione del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 195, che, "garantisce il più ampio diritto di accesso nella massima trasparenza possibile per l'intera materia dell'informazione ambientale, definendo questa qualsiasi informazione detenuta dalle pubbliche autorità e disponibile in qualunque forma materiale esistente, concernente lo stato degli elementi costitutivi dell'ambiente inteso in senso generale, i fattori esterni quali energia, rumore, radiazioni, rifiuti o qualsiasi altro rilascio che possano incidere sull'ambiente stesso, le misure politiche ed amministrative che incidono o che possono incidere sugli elementi sopradetti, le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale, le analisi costi-benefici usate nell'ambito delle misure adottate, lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare – art. 2 D. Lgs. 195/2005".

La sentenza ha altresì osservato che, "l'art. 5, nell'elencare i casi di esclusione dal diritto di accesso, indica al comma 2 n. 5) la divulgazione di informazioni che arrechino pregiudizio alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia, della tutela di un legittimo interesse economico (...), nonché ai diritti di proprietà industriale, di cui al D. Lgs. 10.2.05 n. 30."

Il diritto di accesso in materia ambientale incontra, pertanto, un limite insuperabile nel *know how* aziendale. Tali informazioni sono, infatti, riservate e devono essere ricomprese nella generale tutela della libera iniziativa economica e della riservatezza cui deve godere ogni impresa. (TR/CP)

2 Ordinamento personale pubblico

Il settore anche quest'anno è stato caratterizzato dalla presentazione di istanze relative a problemi verificatisi sia nella fase prodromica all'instaurazione del rapporto di lavoro (cioè in occasione di un procedimento di concorso indetto a fini assuntivi, di cui sono state contestate le modalità di espletamento) sia in pendenza del rapporto anzidetto.

In un solo caso – del quale pare interessante riferire in questa sede anche per la sua sparsità – la richiesta di intervento è stata formulata dopo la cessazione del rapporto lavorativo, essendo volta alla sua riattivazione mediante la possibilità, offerta dall'ordinamento giuridico di avvalersi dell'istituto della riammissione in servizio (art. 132 DPR 10.1.1957 n. 3).

Il sig. A., nel mese di agosto del 2012, si era dimesso dal rapporto di impiego instaurato con la Giunta regionale, con inquadramento nella categoria C1, profilo amministrativo. Pentitosi della scelta effettuata - cui, come affermava, era stato costretto da gravi motivi personali - aveva chiesto alla Direzione centrale del personale della Giunta regionale di poter essere riammesso in servizio, ai sensi dell'art. 132 D.P.R. n. 3/1957.

Il Dirigente dell'U.O. organizzazione e personale della suddetta Direzione aveva informato l'interessato di non poter accogliere la sua richiesta.

L'istante, nel prendere atto del diniego, faceva presente, con puntuali argomentazioni e citazioni giurisprudenziali, che tale diniego non era stato supportato da adeguata motivazione. Pertanto, ne richiedeva l'esplicitazione.

Decorso un ragionevole termine senza ottenere una risposta dal Responsabile, l'interessato si rivolgeva al Difensore regionale per conoscere la motivazione della determinazione negativa assunta nei suoi confronti.

La dogianza è risultata all'Ufficio giuridicamente fondata, posto che, contravvenendo al generale principio di cui all'art. 3 L. 7.8.1991 n. 241, l'Amministrazione regionale non aveva rese note le ragioni del mancato accoglimento dell'istanza di riammissione in servizio.

Nell'interpellare la Direzione centrale del personale, il Difensore regionale ha fatto presente che lo scopo dell'intervento non era quello di insistere perché l'istanza fosse necessariamente accolta, essendo ben consapevole che la decisione al riguardo è rimessa a valutazione discrezionale della stessa, bensì quello di ottenere una motivazione conforme a legge del diniego alla riassunzione.

Al riguardo si è sottolineato che in nessun punto del riscontro all'istante era stato esplicitato il perché fosse impossibile accogliere la sua istanza. Più precisamente, l'Ufficio, richiamandosi alla giurisprudenza prevalente in materia (si veda, in particolare, la sentenza 2.8.2012 n. 7201, TAR Lazio, Sez. 1-ter e le citazioni in essa contenute), ha invitato il Responsabile regionale a riferire quali fossero le ragioni, giuridiche e di fatto, che, alla luce delle esigenze organizzative dell'amministrazione e dei requisiti soggettivi del richiedente, lo avessero determinato a ritenere inesistente l'interesse pubblico alla riassunzione.

L'Ufficio, tra l'altro, dopo avere richiamato l'attenzione del Dirigente dell'U.O. sulle condizioni di stress psicologico che avevano determinato l'interessato a rassegnare

le dimissioni, che possono umanamente indurre a prendere decisioni che in momenti diversi mai sarebbero state assunte, ha invitato il Responsabile a valutare l'opportunità di procedere al riesame della istanza ai fini del suo accoglimento, nel caso in cui avesse ritenuto non più sussistenti le ragioni allora considerate ostable.

Nella nota di riscontro, il Dirigente ha messo in evidenza che, ai fini dell'eventuale accoglimento dell'istanza di riammissione in servizio, sarebbe stato necessario attendere l'approvazione del piano annuale assunzioni 2013 e la correlativa certificazione del rispetto dei vincoli assunzionali previsti dall'art. 76, comma 7, D.L. 25.06.2008 n. 112.

A nulla è valsa l'obiezione dell'Ufficio che, ancora una volta, non veniva data alcuna motivazione del diniego e che essa avrebbe dovuto fare riferimento alle esigenze organizzative e alle norme assunzionali in essere al momento della presentazione dell'istanza.

Ad ogni buon conto, constatata l'approvazione del piano occupazionale, l'Ufficio ha sollecitato informazioni circa gli sviluppi della pratica ed ha appreso dal Dirigente del personale che la richiesta di riassunzione non avrebbe potuto essere accolta perché nell'atto di pianificazione non erano state contemplate riammissioni in servizio.

L'Ufficio ha pertanto richiesto di acquisire il piano assunzioni e, dopo averlo esaminato, ha ritenuto infondato il diniego.

Anzitutto nell'atto pianificatorio non si è trovato riscontro di disposizioni giustificative della impossibilità di disporre riassunzioni.

Per contro, è stato constatato come, nella previsione di una riduzione dei costi amministrativi e gestionali e della razionalizzazione del personale e delle azioni organiche di abbattimento dei costi di struttura, si autorizzasse l'acquisizione di ulteriori risorse umane e la valorizzazione di quelle già presenti all'interno dell'ente. In particolare, ai fini che interessano, è stato rilevante appurare che il documento in esame consentiva all'Amministrazione di procedere all'assunzione di personale di categoria C1 -profilo amministrativo, ossia di categoria e profilo corrispondenti a quelli di appartenenza dell'istante.

In sostanza è stato evidente per l'Ufficio che il piano, pur non prevedendo espressamente riassunzioni, ma consentendo il reclutamento di personale della stessa categoria e dello stesso profilo dell'interessato, lasciasse aperta la possibilità che lui venisse nuovamente assunto.

L'Ufficio ha esposto le argomentazioni che precedono al Dirigente del personale e, pur facendo presente che anche l'ulteriore diniego di riassunzione, alla luce delle previsioni di piano, si palesava infondato, lo ha invitato a fornire una motivazione del mancato accoglimento conforme alla legge così come interpretata dalla giurisprudenza sopra citata.

E' evidente – ad opinione dell'Ufficio – che il sig. A., proprio alla luce del piano di che trattasi, dovrebbe essere riassunto, tranne che nel caso in cui l'Amministrazione riesca a dimostrare che non possiede tutti i requisiti necessari. Il che è ben difficile, considerato che l'interessato ha rivestito, nell'ambito organizzativo della Giunta, la stessa posizione che andranno a ricoprire i nuovi assunti nella categoria C1-profilo amministrativo.

L'Amministrazione non ha ancora fornito riscontro all'Ufficio.

E' da rilevare altresì una certa inerzia delle Amministrazioni nell'evadere istanze volte ad ottenere certificati che, per legge, sono obbligate a rilasciare.

Nei casi esaminati, l' intervento del Difensore regionale si è pertanto concretizzato in un'azione di sollecito all'adempimento di un obbligo individuato in modo non equivoco dall'ordinamento giuridico.

Il Dirigente di un istituto scolastico della Provincia di Milano aveva annullato il certificato con cui era stato riconosciuto, ai soli fini giuridici, il periodo di servizio prestato dal sig. C., per un determinato periodo di tempo, in qualità di assistente amministrativo, sul presupposto del mancato esperimento del TOC (Tentativo obbligatorio di conciliazione) ritenuto essenziale dal MIUR (nota 8.6.2010, prot. n. MIURAOOUSP R.V., n. 12312).

L'interessato, pertanto, si era adoperato per esperire il TOC e, consideratone l' esito positivo, aveva richiesto immediatamente il rilascio di un nuovo attestato del servizio prestato. Alla richiesta, tuttavia, l' Amministrazione scolastica aveva opposto un diniego senza supportarlo con adeguata motivazione.

Il sig. C., ritenendo non corretto il comportamento della Direzione scolastica, si è rivolto al Difensore regionale chiedendogli di intercedere presso l'Amministrazione al fine di poter ottenere il documento.

L'Ufficio, verificata la fondatezza della dogianza, si è pertanto rivolto al Dirigente scolastico dell' istituto, rammentando che - come ben precisato con nota MIUR 7.12.2012 n. 336 - la pubblica amministrazione non può mai rifiutarsi di rilasciare un certificato e che, in particolare, nel caso in cui un dipendente richieda all'Amministrazione un certificato del servizio prestato, quest'ultimo deve essere rilasciato esclusivamente con la dicitura di cui all'art. 40, comma 2, D.P.R. n. 445 del 2000: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

Il Dirigente, a seguito dell'intervento dell'Ufficio, ha reso noto che il documento richiesto era stato inserito nel fascicolo personale dell' interessato e che quest'ultimo avrebbe potuto ritirarlo negli orari indicati nel riscontro. L'istante ha ringraziato l'Ufficio. (EC)

3 Ordinamento finanziario

3.1 Tributi e canoni statali

Questo settore rientra in pieno tra le materie nelle quali l'ufficio agisce in maniera informale, non avendo al momento alcuna competenza.

Probabilmente in futuro la situazione è destinata a cambiare, considerato che la legge regionale 6 dicembre 2010 n. 18 – la "Disciplina del Difensore regionale" – ha previsto l'intervento del Difensore regionale "nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge statale, nei confronti degli uffici periferici dello Stato e dei concessionari o gestori di servizi pubblici nazionali".

Da qualche anno, ormai, si attende una legge statale che fornisca un quadro chiaro dei limiti e modalità dell'intervento del Difensore regionale in questi casi.

Altro intervento legislativo che sarebbe oltremodo necessario è quello rivolto a stabilire con precisione le differenze – operative territoriali e di competenza – con il Garante del Contribuente, organo collegiale istituito con la legge 27 luglio 2000 n. 212 – lo Statuto dei diritti del contribuente – con sede presso le Direzioni Regionali dell'Agenzia delle Entrate.

La confusione tra le due figure - il Difensore regionale nel ruolo di Garante del contribuente regionale e il Garante del Contribuente – è infatti causa di continui equivoci di cui sono spesso vittime gli istanti.

Ciò è dovuto alle numerosissime analogie tra i due istituti, oltre alla denominazione, analogie che non devono né possono essere eliminate, ma che necessitano di una opportuna revisione, volta a delinearne meglio i confini.

La crisi economica di questi anni è causa di numerose istanze che sono dirette a chiedere ad Equitalia una ulteriore rateizzazione della cifra dovuta o, addirittura, una dilazione del pagamento, con l'aiuto del Difensore regionale.

A tutte queste istanze si è dovuto rispondere illustrando i limiti dell'ufficio, che non ha, ovviamente, alcuna possibilità di intervenire.

Va tuttavia sottolineato che il perdurare della crisi potrebbe motivare un intervento, legislativo o meno, che prenda atto della situazione attuale e cerchi di porvi un qualche rimedio. (ACA)

3.2 Tributi e canoni regionali

Com'è noto, il Difensore regionale, nella sua veste di Garante del contribuente regionale, è competente esclusivamente per i tributi regionali propri, quelli indicati al Titolo III Capo I della legge regionale 14 luglio 2003 n. 10 - il Testo unico della disciplina dei tributi regionali, che sono i seguenti:

- l'imposta sulle concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato – polizia idraulica - che si applica al canone dovuto dai titolari di concessioni statali, con esclusione delle concessioni per l'utilizzo delle acque pubbliche;
- il bollo auto – la tassa automobilistica regionale – che si applica ai veicoli di proprietà o sui quali sussista un diritto reale di godimento (usufrutto, uso), iscritti al PRA, il pubblico registro automobilistico, i cui proprietari siano residenti nel territorio della Regione Lombardia;
- l'eco tassa discariche, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, per i rifiuti conferiti in discarica autorizzata, smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia, smaltiti in discarica abusiva, abbandonati o scaricati in depositi incontrollati;

- la tassa regionale per il diritto allo studio universitario, dovuta per l'iscrizione ai corsi di laurea, laurea specialistica, dottorato di ricerca e diplomi di specializzazione, ai corsi delle istituzioni che costituiscono il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale e delle scuole superiori per mediatori linguistici, università e istituti aventi sede legale in Lombardia;
- l'IRESA, l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aereomobili, per ogni decollo e atterraggio degli aerei civili negli aeroporti civili;
- la tassa sulle concessioni, che si applica al provvedimento che autorizza l'esercizio di una specifica attività sul territorio lombardo, quali farmacie, stabilimenti di produzione e smercio di acque minerali, case o istituti di cura medico chirurgica ecc. ecc.
- l'addizionale regionale IRPEF;
- l'addizionale regionale IRAP.

Sono invece disapplicate la tassa regionale per l'abilitazione all'esercizio professionale, l'addizionale regionale all'imposta erariale sul consumo di gas metano usato come combustibile, ARSGAM, e la TOSAP, la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche appartenenti alla Regione Lombardia.

La stragrande maggioranza delle richieste di intervento – tradizionalmente – verte sulla tassa automobilistica regionale, il bollo auto.

Tra i principali temi di lagnanze c'è la contestazione delle scadenze di pagamento, che si presta a numerosi equivoci da parte dei contribuenti interessati – specie in presenza di trasferimenti da altre regioni, vendite, rottamazioni o demolizioni - ed è spesso inevitabilmente oggetto di errori del complesso sistema di gestione ed archiviazione dei dati.

Altro tema numericamente importante sono le lagnanze che hanno per oggetto gli avvisi di accertamento, relativi ai pagamenti dovuti per gli anni pregressi, che sono conseguenza dei controlli, sistematici e divisi per annate, effettuati dal Settore Federalismo Fiscale e Tutela delle Entrate Tributarie di Regione Lombardia, volti a verificare l'effettivo pagamento che il cittadino deve adeguatamente documentare o, in caso contrario, ad accertare la cifra dovuta.

L'art. 88 della legge regionale 14 luglio 2003 n. 10 – il Testo unico della disciplina dei tributi regionali – autorizza il pagamento rateizzato delle sanzioni in "casi eccezionali, e su richiesta dell'interessato in condizioni economiche disagiate", delegando ad una deliberazione della Giunta regionale le "modalità per la definizione del numero delle rate mensili in relazione all'importo della sanzione contestata al trasgressore".

Il successivo art. 91 della medesima legge autorizza la rateizzazione del tributo "previa esplicita comunicazione da parte del soggetto interessato, in rate mensili di uguale importo", decorrenti dal mese di scadenza, a condizione che il pagamento sia completato entro l'esercizio finanziario nel quale si è costituita l'obbligazione tributaria.

La comunicazione dell'interessato "deve essere presentata, pena decadenza dal beneficio, entro il termine di scadenza del pagamento" e la determinazione delle scadenze entro cui effettuare i pagamenti è delegata ad una deliberazione della Giunta regionale.

In casi eccezionali, su richiesta dell'interessato in condizioni economiche disagiate, il numero delle rate può arrivare fino ad un massimo di trenta.

La deliberazione della Giunta regionale che ha stabilito le modalità applicative è la n. 1174 del 20 dicembre 2013.

Essa ha delineato due modalità di rateizzazione dei tributi regionali.

Una prima fa riferimento alla rateizzazione dei tributi a seguito di ricezione di atto accertativo.

Entro 60 giorni dal ricevimento dell'atto di accertamento, il contribuente può presentare istanza di rateizzazione - con l'apposito modulo pubblicato sul sito di Regione Lombardia, nel Portale dei tributi – ricevendo risposta con un provvedimento di accoglimento o riuscita, previa istruttoria.

Le condizioni per presentare tale istanza sono: la presentazione della certificazione ISEE con indicatore non superiore a 15.458,00 euro o, in caso di azienda, una dichiarazione di reddito annuo IRES non superiore a 30.000,00 euro; la dichiarazione di non avere alcun contenzioso in essere con l'amministrazione regionale; la verifica che la domanda di rateizzazione rientri nel termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

L'importo rateizzabile non può essere inferiore a 200,00 euro per singola fattispecie e la durata della rateizzazione non può essere superiore a 30 rate mensili.

Il mancato pagamento anche di una sola rata, nei 30 giorni successivi allo scadere del relativo termine, determina l'immediata decadenza dal diritto alla rateizzazione e l'avvio delle procedure di recupero coattivo della somma ancora dovuta.

La seconda modalità di rateizzazione concerne i tributi regionali entro la scadenza ordinaria del termine di pagamento.

L'interessato deve presentare - a pena di decadenza, prima della scadenza ordinaria del pagamento – una comunicazione con la quale manifesta la sua volontà di rateizzare l'importo dovuto, indicando il numero e l'importo delle rate.

La Regione si limita a prendere atto della comunicazione, non essendo prevista alcuna risposta da parte sua.

Requisiti per la rateizzazione sono: il pagamento complessivo deve essere completato entro la fine dell'anno solare in cui il pagamento è dovuto; l'importo minimo per accedervi è determinato in 1.000,00 euro annui per singola fattispecie; i pagamenti mensili, di pari importo, devono essere effettuati entro il ventottesimo giorno di ogni mese, a decorrere dal primo mese successivo a quello nel quale ricade la scadenza del debito.

E' ancora presto per una valutazione della disciplina sopra indicata, in relazione alla necessità dei contribuenti, sempre più pressante a causa dell'attuale crisi finanziaria, di rateizzare i loro pagamenti.

Si può già comprendere, tuttavia, come tali norme – così rigide, soprattutto nel porre precise condizioni - lascino aperte e prive di accoglimento diverse posizioni.

Il Sig. M. S. - riconoscendo il suo debito per le annualità non pagate - aveva chiesto alla Struttura Federalismo Fiscale e Tutela delle Entrate Regionali la possibilità di avere un conteggio complessivo della cifra dovuta - a titolo di tassa automobilistica regionale per la proprietà della sua auto e del suo motociclo – al fine di poterne chiedere una rateizzazione, pur in mancanza di requisiti previsti dalla deliberazione n. 1174/2013.

La Struttura, interpellata nuovamente dall'ufficio, ha ribadito quanto precedentemente illustrato all'interessato: è possibile presentare istanza di rateizzazione qualora sussistano i presupposti indicati nella deliberazione n. 1174/2013. (ACA)

3.3 Tributi e canoni locali

La materia dei tributi locali esula, al momento, dalla competenza istituzionale del difensore regionale.

D'altra parte la legge regionale 6 dicembre 2010 n. 18 – la Disciplina del difensore regionale – gli attribuisce il potere di intervenire anche nei confronti dei comuni, delle comunità montane e delle province, dei commissari o gestori di servizi pubblici locali siti sul territorio lombardo quando previsto dalla legge.

E la legge 8 agosto 1990 n. 241 all'art 25 comma 4 - per il riesame del divieto di accesso, qualora il Difensore civico territorialmente competente non sia stato nominato - e il D. Lgs. 8 agosto 2000 n. 267 - all'art 136 per la nomina di un commissario *ad acta*, qualora l'ente locale ometta o ritardi il compimento di atti obbligatori per legge – sembrano confermare la competenza del difensore regionale in ambiti territoriali inferiori a quello regionale, in attesa delle previsioni di legge indicate dalla citata legge regionale n. 18/2010.

Anche la soppressione della figura del Difensore civico comunale – art. 1 comma 186 della legge 23 dicembre 2009 n. 191, la finanziaria 2010 – ha contribuito a consolidare questa attività “informale” dell’ufficio.

Va, del resto, osservato che risulta estremamente difficile per il contribuente distinguere i tributi regionali da quelli locali o statali.

Da qui il considerevole numero di istanze rivolte a chiedere interventi aventi ad oggetto determinazioni relative a tributi locali.

La TARSU/TARES e la ICI/IMU quest’anno – a causa delle vicende relative alle recenti riforme – sono state l’oggetto principale delle richieste pervenute in questa materia.

L’Ufficio ha provveduto da un lato ad illustrare le novità legislative ai contribuenti che sembravano non conoscerle o quantomeno non averle ben chiare e dall’altro a contattare gli uffici tributi dei diversi enti locali, in particolare quelli comunali, promuovendo un intervento collaborativo volto a far conoscere agli interessati le ragioni dell’amministrazione o in alternativa le criticità operative eventualmente insorte.

Gli uffici tributi hanno puntualmente provveduto a fornire i chiarimenti richiesti, dando una collaborazione preziosa che ha consentito da un lato di chiarire al contribuente la sua posizione e dall’altro di porre rimedio alle irregolarità ed ai disguidi sorti in corso d’opera all’interno delle diverse amministrazioni.

Si tratta, in fondo, della “funzione da tramite” che il Difensore regionale è da sempre chiamato a svolgere in tutte le sue attività e che lo contraddistingue rispetto ad altri istituti analoghi del nostro ordinamento.

Funzione da tramite che, tra l’altro, ha anche lo scopo di combattere la tradizionale diffidenza che i cittadini hanno nei confronti degli uffici tributi, spesso molto più disponibili di quanto ci si possa aspettare. (ACA)

4 Territorio

Nel corso del 2013 le istanze pervenute all’Ufficio hanno riguardato, oltre all’ERP di cui si dirà nel paragrafo 4.4, prevalentemente le categorie degli strumenti urbanistici (8), dell’edilizia privata (16), dei lavori pubblici (9), della viabilità e circolazione (7) e dei trasporti (7). Numericamente inferiori sono state invece le istanze concernenti demanio e patrimonio (4), tutela del territorio (2), occupazioni, espropri e servitù (2) e acque pubbliche (1).

Nelle categorie sopra menzionate, ad eccezione di quella dei trasporti, gli interlocutori sono stati soprattutto gli enti locali, nei confronti dei quali il Difensore regionale è intervenuto in via collaborativa al fine di sollecitare risposte chiare, ripristinare il dialogo tra il cittadino e la pubblica amministrazione, quando lo stesso potesse ritenersi pregiudicato e/o interrotto e verificare la correttezza della procedura amministrativa esperita.

Le Amministrazioni comunali, pur esulando dalla competenza istituzionale del Difensore regionale, hanno comunque collaborato fattivamente con l’Ufficio nella quasi totalità dei casi, manifestando una buona disponibilità ad interloquire e fornendo in tempi ragionevoli i chiarimenti e la documentazione richiesti.

Per quanto attiene agli Strumenti urbanistici, come già accaduto negli anni scorsi, gli istanti si sono rivolti al Difensore regionale perlopiù per contestare il contenuto dei Piani di Governo del Territorio.

In tali fattispecie l’Ufficio, non avendo alcuna facoltà di sindacare nel merito le scelte pianificatorie degli enti locali, laddove fosse ancora in corso l’iter di approvazione dello strumento urbanistico ha fornito le indicazioni procedurali che la l.r. 11 marzo 2005 n. 12 “Legge per il governo del territorio” dispone per la partecipazione dei cittadini alla formazione dello stesso.

4.1 Edilizia privata

In materia si è confermata anche nel 2013 una prevalenza delle istanze relative alla contestazione di presunti abusi edilizi, con riferimento ai quali le doglianze rappresentate hanno quasi sempre riguardato il silenzio delle Amministrazioni comunali, nonostante tempi spesso considerevoli trascorsi dall’inoltro delle segnalazioni. Il Difensore regionale è pertanto intervenuto richiamando l’Ente locale all’esercizio delle funzioni di sua competenza previste dalla normativa vigente.

Infatti, ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, il Comune è tenuto ad esercitare, anche secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell’ente, la vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale, per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

Peraltra l’esercizio della funzione di vigilanza non è sottoposta a termini di scadenza e il rilievo dell’abuso può avvenire da parte dell’Ente locale in qualsiasi momento. (AS)

4.2 Strumenti urbanistici

Come già accaduto negli anni scorsi, gli istanti si sono rivolti al Difensore regionale perlopiù per contestare il contenuto dei Piani di Governo del Territorio.

In tali fattispecie l’Ufficio, non avendo alcuna facoltà di sindacare nel merito le scelte pianificatorie degli enti locali, laddove fosse ancora in corso l’iter di approvazione

dello strumento urbanistico, ha fornito le indicazioni procedurali che la l.r. 11 marzo 2005 n. 12 "Legge per il governo del territorio" dispone per la partecipazione dei cittadini alla formazione dello stesso. (AS)

4.3 Trasporti pubblici

Oltre alle consuete doglianze concernenti i disservizi del trasporto regionale da parte dei pendolari, sono pervenute alcune contestazioni avverso le sanzioni comminate dai gestori per irregolarità del titolo di viaggio.

Significativo è il caso di una utente del servizio di trasporto ferroviario regionale che si è rivolta all'Ufficio in seguito al mancato accoglimento da parte di Trenord degli scritti difensivi presentati successivamente alla notifica dell'accertamento a suo carico dell'irregolarità del titolo di viaggio di cui all'art. 116 delle "Condizioni Generali di Trasporto di Trenord" e della relativa sanzione determinata ai sensi dell'art. 46 della l.r. 4 aprile 2012, n. 6 e degli artt. 465 e 466 c.p.

Alla signora, la quale al momento del controllo del titolo di viaggio da parte del personale di bordo era in possesso di un abbonamento settimanale cartaceo a fascia chilometrica per una tratta regionale gestita da Trenord - che, come previsto dall'art. 38 delle "Condizioni Generali di Trasporto di Trenord", oltre a riportare la fascia chilometrica di riferimento, la classe, la settimana di validità, la stazione di partenza, quella di destinazione e le proprie generalità, era stato convalidato presso apposita macchina al primo viaggio – è stata, infatti, contestata la contraffazione dello stesso, ritenendo che non potesse leggersi con chiarezza la data di inizio di validità dell'abbonamento trascritta manualmente.

L'Ufficio è pertanto intervenuto rilevando l'infondatezza della contestazione relativa alla contraffazione del titolo di viaggio, in primo luogo poiché, seppure la data di inizio di validità fosse stata scritta in maniera non cristallina, era chiaramente leggibile la data relativa al termine di validità dello stesso e, trattandosi di abbonamento avente validità sei giorni, la data di inizio era necessariamente quella di sei giorni prima e, in secondo luogo, in quanto nessun senso avrebbe avuto sovrascrivere su date diverse da quelle riportate che, in assenza della corretta obliterazione al primo viaggio, avrebbero reso comunque l'abbonamento inutilizzabile.

Trenord, accogliendo i rilievi formulati dall'Ufficio di Difesa regionale, ha provveduto all'archiviazione del provvedimento sanzionatorio adottato. (AS)

4.4 Edilizia residenziale pubblica

Nel 2013 si è registrato rispetto all'anno precedente un sensibile aumento del numero di istanze rivolte al Difensore regionale in materia.

Dal confronto dei dati relativi alla tipologia degli interventi richiesti emerge ancora una volta, secondo una tendenza ormai consolidata da molti anni, la netta prevalenza delle richieste riguardanti la manutenzione degli immobili, singoli alloggi e interi stabili, facenti parte del patrimonio abitativo pubblico di proprietà dei comuni e delle ALER.

Si può inoltre constatare un incremento significativo delle istanze attinenti ai procedimenti di assegnazione degli alloggi, di competenza delle amministrazioni comunali, come pure di quelle relative ai procedimenti di mobilità abitativa, che competono ai comuni e, per le fattispecie di emergenza, alle ALER.

Si tratta di richieste di cambio generalmente motivate da mutate situazioni dei nuclei familiari assegnatari, quali l'ampliamento del numero dei componenti o la presenza di disabili, che rendono inadeguato l'alloggio assegnato.

Molte anche le istanze concernenti i canoni di locazione, di cui viene sovente richiesta la revisione con riferimento a situazioni di morosità incolpevole, in quanto determinata da obiettive difficoltà dei nuclei familiari, dovute al peggioramento della loro situazione economica causato da perdita del lavoro, malattie ecc..

Sono pervenute in discreto numero istanze riguardanti procedimenti amministrativi avviati da richieste di variazione di intestazione del contratto di locazione a seguito di subentro nell'assegnazione dell'alloggio.

Sono state altresì rappresentate questioni attinenti all'aggiornamento dell'anagrafe dell'utenza, che viene periodicamente svolto dagli enti gestori al fine di acquisire elementi necessari per la corretta attribuzione del canone adeguato alle condizioni anagrafiche e reddituali degli assegnatari.

E' stato chiesto l'intervento del Difensore regionale anche in relazione a problematiche originate da violazioni da parte degli inquilini delle norme regolamentari che disciplinano l'uso degli immobili di edilizia popolare.

Richieste di assegnazione di alloggi

Gli interventi relativi a questa fattispecie si sono esplicati nei confronti dei Comuni, in quanto titolari delle funzioni amministrative concernenti l'assegnazione delle unità abitative di edilizia residenziale pubblica.

Sono stati segnalati, in particolare, problemi relativi ai tempi necessari per ottenere un alloggio popolare, purtroppo molto dilatati a causa del profondo divario esistente tra la domanda di abitazione e la disponibilità offerta in misura alquanto limitata dal patrimonio immobiliare pubblico, che non consente di soddisfare le richieste dei cittadini in tempi adeguati alle loro esigenze, talvolta pressanti, come avviene nel caso di coloro che sono assoggettati a procedura esecutiva di sfratto.

Sovente sono state denunciate situazioni di estremo disagio e urgenza, per le quali è stata rappresentata all'amministrazione comunale competente l'opportunità di provvedere secondo la procedura prevista dall'art. 14 del Regolamento Regionale n.1/2004.

In base a tale disposizione, il comune che ha indetto il bando, in deroga alla posizione in graduatoria, può disporre con specifico atto in via d'urgenza l'assegnazione di un alloggio di ERP ai nuclei familiari che versino in particolare stato di necessità.

Il comune può ricorrere a tale procedura in presenza di situazioni di emergenza abitativa, come nel caso di nuclei familiari che debbano forzatamente lasciare la propria abitazione a seguito di provvedimento esecutivo e non sia possibile sopperire alla loro sistemazione secondo i tempi previsti per la graduatoria.

In alcuni casi il Difensore regionale è intervenuto per sollecitare chiarimenti in merito alle ragioni del mancato accoglimento da parte del comune interessato delle domande di assegnazione in deroga, al fine di verificare, nella situazione rappresentata dall'istante, la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa per poter ricorrere a tale procedura.

L'attività svolta in questo ambito ha interessato i comuni, nei cui confronti il Difensore regionale non ha un potere diretto di intervento, agendo solo sulla base del principio di collaborazione tra pubbliche amministrazioni. Ciononostante gli enti hanno generalmente risposto con sollecitudine alle richieste dell'Ufficio fornendo chiarimenti e informazioni.

In particolare può dirsi soddisfacente la collaborazione prestata dalle strutture del Comune di Milano, alle quali di frequente l'Ufficio si è rivolto per la definizione delle questioni rappresentate, ottenendo risposte puntuali ed esaustive.

Problemi di manutenzione

Hanno riguardato sia singole unità abitative, sia interi fabbricati e complessi residenziali.

In particolare sono stati segnalati inconvenienti relativi ad ascensori, impianti elettrici non conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza, malfunzionamento degli impianti di riscaldamento, infiltrazioni d'acqua derivanti dalla mancata manutenzione delle coperture degli edifici, alloggi consegnati agli assegnatari in condizioni di degrado.

Alcune doglianze hanno posto in evidenza carenze nell'esecuzione degli interventi a cui l'ente gestore deve provvedere per porre rimedio alle anomalie riscontrate al momento della consegna dell'unità abitativa al nuovo inquilino.

Al riguardo viene sovente lamentata la scadente qualità del servizio reso dalle imprese alle quali l'ente gestore affida i lavori di ripristino.

Nella trattazione di tali pratiche l'Ufficio ha interloquito soprattutto con le ALER, in particolare con l'azienda competente per la provincia di Milano, la quale, mediante le proprie strutture decentrate competenti ad effettuare opere di manutenzione ordinaria e di carattere urgente, ha provveduto a risolvere gli inconvenienti denunciati.

In proposito si deve rilevare che in diversi casi i problemi prospettati sono stati risolti solo dopo ripetuti solleciti.

Notevoli ritardi, ascrivibili alla complessità e onerosità delle opere da eseguire, si sono rilevati nella trattazione di questioni concernenti problemi manutentivi che richiedono l'attuazione di programmi di carattere straordinario.

E' proseguita anche quest'anno l'istruttoria di pratiche avviate negli anni pregressi, relative a richieste di manutenzione straordinaria di stabili gestiti dall'ALER Milano.

Si cita come esempio il caso riguardante un complesso edilizio, situato in un comune della provincia di Milano, che da molti anni necessita di interventi di ristrutturazione indispensabili per eliminare in modo definitivo le infiltrazioni causate dalle degradate condizioni della copertura.

Nel 2012 l'ALER aveva comunicato l'inserimento dei lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato nel Programma triennale 2012-2014 dell'azienda. Era stato altresì precisato che nel settembre 2012 sarebbe stata avviata la progettazione degli interventi e che, ultimata questa fase, si sarebbe dato corso alle procedure per la gara d'appalto.

Nel 2013 l'Ufficio, nuovamente intervenuto presso l'ALER Milano, ha dovuto constatare ulteriori ritardi, apprendendo dalla direzione generale che, a causa delle difficoltà economiche dell'azienda, i tempi relativi alla gara d'appalto avrebbero dovuto necessariamente essere differiti.

Sembra pertanto ancora lontana la definizione della vicenda.

In conclusione si può osservare che relativamente a questo settore le maggiori criticità si sono evidenziate nella gestione dei problemi manutentivi del patrimonio immobiliare da parte dell'ALER Milano, sulla quale, come dimostra il caso appena descritto, hanno pesantemente influito le difficoltà finanziarie in cui versa l'azienda.
(GB)

5 Ambiente

5.1 Inquinamento

Nel 2013 l’Ufficio ha continuato a lavorare principalmente sulle segnalazioni relative al monitoraggio dello stato di attuazione della l.r. 10 agosto 2001, n. 13, in materia di inquinamento acustico, intrapreso dalla Direzione Qualità dell’Ambiente.

Conviene rammentare che tutte le amministrazioni comunali avrebbero dovuto provvedere alla classificazione acustica del proprio territorio, ai sensi dell’art. 2, comma 1, l.r. 13/2001 entro dodici mesi dalla pubblicazione del provvedimento emanato dalla Giunta regionale. Moltissimi comuni, tuttavia, hanno tardato ad assumere il provvedimento: per queste ipotesi è prevista dall’art. 136 T.U.E.L. l’esercizio di poteri sostitutivi da parte di questo Ufficio.

L’azione di verifica della Giunta regionale si è svolta in tre tempi: nel primo erano stati segnalati all’Ufficio i Comuni che, pur avendo percepito un contributo dalla Regione per finanziare il procedimento di adozione/approvazione del piano, non vi avevano provveduto; nel secondo erano stati segnalati i Comuni di dimensioni minori e infine tutti gli altri.

L’Ufficio, consapevole della natura e del significato dell’esercizio di poteri sostitutivi, ha proceduto con cautela, puntando più sulla persuasione e sull’autorevolezza che sulla forza delle norme e dell’autorità.

L’anno scorso la Direzione generale Ambiente, Energia e Reti ha però intrapreso una ulteriore azione nei confronti di quei Comuni che, pur avendo adottato il piano di zonizzazione acustica, non hanno ancora provveduto all’approvazione: sono stati così segnalati nel mese di dicembre 198 Comuni all’Ufficio, che ha provveduto e sta provvedendo a comunicare a ciascuno l’avvio del procedimento di commissariamento.

Quest’ultima segnalazione da parte della Giunta regionale presenta una singolarità: la Giunta stessa infatti, è stata l’autrice della proposta di legge, diventata poi la l.r. 1 Febbraio 2012 n. 1, “Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria”, che all’art 41 abroga espressamente l’art. 15, comma 4, l.r. 13/2001, cioè la disposizione che attribuisce al Difensore regionale i poteri sostitutivi.

Il Difensore regionale darà comunque seguito alla richiesta di commissariamento, forte del disposto dell’art. 136 D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, T.U.E.L., ciò non toglie che il legislatore (Consiglio regionale e Giunta regionale) dovrebbe prestare maggiore attenzione alle proprie manifestazioni di volontà nell’esercizio dell’attività normativa oppure determinarsi ad agire con coscienza rispetto ai propri deliberati.

Attualmente comunque, come già detto nella presentazione dell’attività dell’Ufficio, solo una cinquantina di comuni deve ancora adottare il piano di classificazione acustica, e in alcuni casi ciò è dovuto soprattutto alla scarsità di fondi.

La restante casistica del settore ricalca quella degli anni precedenti: emissioni acustiche e disturbi causati dall’attività di pubblici esercizi, inconvenienti igienici derivanti dalle modalità di raccolta dei rifiuti urbani, disagi derivanti da attività produttive e controlli amministrativi effettuati dai comuni. (TR)